



**Ispettorato Territoriale del Lavoro
PADOVA**

Decreto n. 30/2023

IL DIRETTORE DELL'ISPEL LAVORO

VISTO l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 recante "Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli";
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1/2021 del 05/01/2021 con il quale è stata ricostituita presso la Sede Provinciale dell'INPS di Padova, con effetti dal 26.01.2021, la Commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova per la durata del quadriennio 2021-2025;

VISTA la nota del 17.5.2023, con la quale il sig. Maurizio Antonini, componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro (CIA Agricoltori Italiani di Padova), ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 31.5.2023;

VISTA la nota del 17.5.2023 con la quale la CIA Agricoltori Italiani di Padova ha designato la sig.ra Giada Colonna quale componente supplente in sostituzione del sig. Maurizio Antonini, componente supplente, dimissionario;

DECRETA

- La sig.ra Giada Colonna è nominata dal giorno 1.6.2023 componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro (CIA Agricoltori Italiani di Padova), della Commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova – C.I.S.O.A., in sostituzione del sig. Maurizio Antonini;
- la sig.ra Colonna durerà in carica fino alla naturale scadenza della Commissione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Pubblicità Legale" del Sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avverso il medesimo decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel sito dell'Ispettorato Territoriale Nazionale del Lavoro.

Padova, 29.5.2023

SB/CM/AA

IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosanna Giaretta



Rosanna Giaretta
ISPEL LAVORO
NAZIONALE DEL
LAVORO
29.05.2023 15:20:03
GMT+01:00